



## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**Modifiche al decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116, recante “Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all’art 61 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.**

### **IL MINISTRO**

- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione *Horizon Europe* e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
- VISTA** la Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di *Horizon Europe* e che abroga la decisione (UE) 2013/743, con particolare riguardo all’art. 8, commi 4 e 5, ed all’Allegato 1, Pilastro I, punto 1 – Consiglio europeo della Ricerca;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché della Comunicazione della Commissione “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27 giugno 2014)*”, con riferimento alle specifiche disposizioni riguardanti la ricerca fondamentale”;
- VISTO** il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, “*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., con specifico riguardo all’art. 1, comma 3, che istituisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (di seguito anche solo FISR), allo scopo di finanziare specifici interventi di particolare rilevanza strategica;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, con particolare riguardo all’articolo 1, commi 870-873, concernenti l’istituzione e l’utilizzo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST), nonché il Decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, gli articoli 60 e 61;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, con specifico riguardo:
- all’articolo 20 (*Valutazione dei progetti di ricerca*): “1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione ((...)) secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare ((...)). Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni”.
  - all’articolo 21 (*Comitato nazionale per la valutazione della ricerca*): 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). [...] 2. Il CNVR, in particolare:



## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

- a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
- b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis;
- c) se previsto dai rispettivi bandi, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
- d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
- e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.”

**VISTO** il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali” convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'articolo 61 in forza del quale: “1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza” con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate “Starting Grant” e “Advanced Grant”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

**VISTA** la legge L. 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che, all'articolo 1, comma 311, ha disposto che “La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”.

**VISTO** il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini, è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il d.P.C.M. n. 164 del 30 settembre 2020, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca” (di seguito, anche solo MUR) ed il d.P.C.M. n. 165 del 30 settembre 2020, “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

**VISTO** il decreto ministeriale del 15 luglio 2021, n. 841, “Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/08/2021 al numero 2286, con il quale, in esecuzione del citato art. 61 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, il Ministro ha stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo;

**VISTO** il decreto ministeriale del 23 dicembre 2021, n. 1326 recante “Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale”;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

- VISTO** il decreto ministeriale del 22 luglio 2022, n. 919, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), ai sensi del quale i vincitori dei programmi di ricerca *del programma "FIS – Fondo Italiano per la Scienza", in qualità di "Principal Investigator" (PI), ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta: i. in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui al citato comma 3 dell'articolo 24, della legge n. 240 del 2010, nel caso di vincitori di progetti "Starting Grant"; ii. in qualità di professori di seconda o di prima fascia, nel caso di vincitori di progetti "Advanced Grant";*
- VISTO** il decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116 recante *"Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";*
- VISTO** il verbale n. 65 del 11 ottobre 2024 del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR);
- RITENUTO** di dover aggiornare il predetto decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116, al fine di rendere le procedure a valere sul Fondo italiano per la Scienza maggiormente competitive garantendo, parimenti, l'eccellenza dei progetti di ricerca selezionati;

### DECRETA

#### *Articolo 1*

#### **(Modifiche all'articolo 3 "Ripartizione del Fondo italiano per la scienza" del decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116)**

L'articolo 3 *"Ripartizione del Fondo italiano per la scienza"* del decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116 è come di seguito modificato:

"1. Le risorse annuali assegnate a valere sul Fondo italiano per la scienza sono ripartite come segue:

- a) per il 45% a favore della linea d'azione *"Starting Grant"*;
  - b) per il 20% a favore della linea d'azione *"Consolidator Grant"*;
  - c) per il 35% a favore della linea d'azione *"Advanced Grant"*.
2. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a:
- 1,0 milioni di euro per lo schema *"Starting Grant"*;
  - 1,2 milioni di euro per lo schema *"Consolidator Grant"*;
  - 1,5 milioni di euro per lo schema *"Advanced Grant"*.
3. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a:
- 1,3 milioni di euro per lo schema *"Starting Grant"*;
  - 1,6 milioni di euro per lo schema *"Consolidator Grant"*;
  - 1,9 milioni di euro per lo schema *"Advanced Grant"*.
4. Ferme restando le specifiche previsioni di ciascun bando, nell'ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori LS (Life sciences), PE (Physical Sciences and Engineering) i PI interessati possono richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell'acquisto di attrezzature da utilizzare presso la *Host Institution*; tale contributo non può superare il limite massimo di 500 mila euro.
5. Ciascun bando definisce, ai fini dell'accesso al finanziamento, l'impegno temporale del PI nello svolgimento delle attività di ricerca che non potrà essere inferiore al:
- a) 50% nell'ambito dello schema *"Starting Grant"*;
  - b) 40% dello schema *"Consolidator Grant"*;
  - c) 30% dello schema *"Advanced Grant"*.
- della durata temporale del progetto.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

6. Ciascun bando definisce, ai fini dell'accesso al finanziamento, l'impegno temporale del PI nello svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del gruppo di ricerca che non potrà essere inferiore, per ciascuno schema di finanziamento, al 5% alla durata temporale del progetto.

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche all'articolo 4 “Presentazione delle proposte progettuali” del decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116)**

All'articolo 4 “Presentazione delle proposte progettuali” del decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116 sono aggiunti i seguenti commi:

“9. Per le finalità di cui al precedente comma 8, non può essere ammesso a finanziamento il PI che, per la realizzazione di un progetto di ricerca fondamentale, nel medesimo periodo temporale previsto per l'attuazione dei progetti a valere sulle risorse FIS, abbia ottenuto un finanziamento nell'ambito di un bando ERC e/o di altre procedure competitive di eccellenza nazionali, comunitarie o internazionali. Rimane ferma la possibilità per il menzionato PI di optare per la realizzazione del progetto a valere sul bando FIS.

10. Il PI ammesso a finanziamento nell'ambito di un bando FIS o bando ERC e/o di altre procedure competitive di eccellenza nazionali, comunitarie o internazionali non può partecipare, per la durata del progetto finanziato, ad altre procedure competitive a valere su risorse nazionali destinate al finanziamento di iniziativa di ricerca fondamentale”.

### **Articolo 3**

#### **(Modifiche all'articolo 6 “Valutazione delle proposte” del decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116)**

1. All'articolo 6 del decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116,

a) il comma 5 è come di seguito riformulato:

“5. La prima fase di valutazione delle proposte progettuali (*FASE 1 – Valutazione tecnico - scientifica preliminare*) è condotta da appositi Comitati di Valutazione (CdV o Panel) i cui componenti, in possesso di alta qualificazione scientifica, sono individuati, in funzione della numerosità delle proposte da valutare, sulla base degli elenchi definiti dal CNVR. I CdV sono nominati dal MUR con apposito provvedimento e, secondo le previsioni del bando, riferiti a ciascun Macrosettore ovvero a ciascuno dei settori ERC. I CDV sono composti da un numero massimo di 45 ETS qualora organizzati per Macrosettore ovvero da un numero massimo 196 esperti se organizzati per settore ERC. Il numero effettivo dei componenti di ciascun CdV, nei limiti di cui al periodo precedente, è determinato sulla base dell'eterogeneità della composizione scientifica del singolo Macrosettore/settore ERC e della numerosità delle proposte progettuali pervenute. Nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma qualora i Cdv vengano organizzati per Macrosettore questi possono essere determinati con riferimento a ciascuno schema di finanziamento.

b) il comma 7 è come di seguito modificato:

“ 7. Fatte salve specifiche previsioni del bando, nel caso in cui, nell'ambito di una procedura a valere sul Fondo italiano per la scienza, le proposte abbiano conseguito un punteggio ritenuto, sulla base delle specifiche disposizioni del bando, non sufficiente per l'ammissione alla seconda fase di cui ai seguenti



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

commi, i ricercatori individuati come PI saranno considerati soggetti non ammissibili, come PI, nell'ambito del successivo bando a valere sul medesimo Fondo. Saranno altresì esclusi i PI le cui proposte progettuali non abbiano superato la prima fase di valutazione, anche nell'ambito di procedure competitive a valere sul fondo FIS ancora in corso”.

c) i commi 10 e 11 sono come di seguito riformulati:

“10. I CdV documentano gli esiti della valutazione di Fase 2 con una relazione contenente giudizi sintetici, anche in forma aggregata, rispetto a ciascun criterio definito nel bando. Qualora il bando disponga la formazione di una o più graduatorie, la valutazione include un punteggio assegnato secondo le modalità e lo schema di attribuzione ivi previsto”.

11. Nella terza fase (*FASE 3 – Risoluzione dei pari merito valutazione di congruità della proposta, definizione del finanziamento*), il CNVR, al termine della procedura valutativa del singolo CdV, accede alla relativa documentazione e, nel rispetto dei punteggi finali attribuiti alle singole proposte, predispone motivatamente, per ogni Macrosettore ovvero settore ERC e specifico schema di finanziamento, la graduatoria dei progetti e, previa analisi delle richieste finanziarie avanzate per ogni proposta, determina, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo e l'ammontare del finanziamento riconoscibile anche applicando una rimodulazione dei costi esposti nella proposta progettuale.

d) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

“11bis. Per le finalità di cui al precedente comma 11, il bando può prevedere, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati “*pari merito*”, che il CNVR possa invitare i PI che abbiano conseguito un punteggio *ex aequo* a sostenere un'intervista volta a valutare la capacità a svolgere autonomamente il progetto e/o a coordinare il gruppo di ricerca.

11ter. Rimane ferma la possibilità che il bando preveda ulteriori e diversi criteri per la corretta collocazione dei “*pari merito*” nella graduatoria finale.

11quater. Fermo restando il contributo minimo stabilito per ciascuno schema di finanziamento, l'eventuale rimodulazione dei costi esposti nella proposta progettuale di cui al precedente comma 11 non può avvenire attraverso un abbattimento superiore al 20% della richiesta economica del PI, salvo idonea motivazione.

11quinquies. L'eventuale abbattimento, anche parziale, del contributo aggiuntivo eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente provvedimento, nell'ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori LS e PE può avvenire sulla base di un'adeguata motivazione tecnico scientifica.”

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i seguiti di competenza e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*